




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2279

**Modifiche alla Convenzione tra Italia e Messico contro la
doppia imposizione in materia di imposte sul reddito**

(Approvato dal Senato – A.S. 1243)

N. 126 – 23 luglio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2279

Modifiche alla Convenzione tra Italia e Messico contro la
doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

(Approvato dal Senato - A.S. 1243)

N. 126 – 23 luglio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2279

Titolo breve: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011

Iniziativa: governativa

approvato dal Senato

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Fitzgerald Nissoli

Gruppo: PI

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

PARAGRAFO B DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO..... - 1 -

SCAMBIO DI INFORMAZIONI - 1 -

PREMESSA

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo recante modifiche alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Città del Messico il 23 giugno 2011.

La Convenzione tra Italia e Messico per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito è stata ratificata con la legge n. 710 del 1994.

Il provvedimento, già approvato al Senato, è corredato di relazione tecnica.

Il Senato non ha apportato modifiche al testo iniziale, cui la relazione tecnica si riferisce.

Si esaminano di seguito le disposizioni del Protocollo che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

PARAGRAFO B del Protocollo aggiuntivo

Scambio di informazioni

Le norme sostituiscono l'articolo 25 della Convenzione in materia di scambio di informazioni al fine di ampliare l'ambito di cooperazione tra le amministrazioni. In particolare, si prevede che: su richiesta di uno Stato contraente, l'altro Stato è tenuto ad utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche nel caso in cui le informazioni richieste non siano rilevanti ai fini fiscali interni di detto altro Stato; uno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario.

La relazione tecnica evidenzia che il complesso delle modifiche apportate non genera effetti diretti di gettito per l'erario italiano. Con particolare riferimento al paragrafo in esame, la RT afferma che le modifiche introdotte determinano una più efficace azione antievasiva e di lotta all'evasione fiscale, produttiva di effetti positivi per l'erario, seppure non quantificabili nella loro entità.

Nulla da osservare al riguardo, per i profili di quantificazione.